

PIQUADRO S.p.A.
sede: Località Sassuriano ,246
41041 Silla di Gaggio Montano – Bologna (Italy)
Cap. Soc. i.v. 1.000.000 Euro
Registro Imprese di Bologna n. 02554531208
www.piquadro.com

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE
MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL**

22 Luglio 2010 (Prima convocazione)
27 Luglio 2010 (Seconda convocazione)

(redatta ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998, n. 437 e dell'Allegato 3A del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come in seguito modificato)

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 22 Luglio 2010 alle ore 11 e, in seconda convocazione per il giorno 27 Luglio 2010 alle ore 11 presso la sede di Piquadro SpA, Località Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano (BO), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2010; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso per l'intero periodo di durata in carica; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Modifica degli articoli 12, 13, 17, 19, 25 e 26 dello Statuto Sociale.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale di Piquadro S.p.A. è di Euro 1.000.000 rappresentato da numero 50.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ai sensi dell'art. 2346 c.c.. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs 58/1998 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno 2 giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Un modello di delega redatto in conformità alla normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.piquadro.com nonché presso la sede sociale.

NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento all'argomento all'ordine del giorno, si ricorda che, come previsto dagli articoli 17 e 25 dello Statuto:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri, al momento della presentazione della lista e fino alla data dell'Assemblea, siano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- le liste dei candidati, elencati mediante un numero progressivo, devono essere sottoscritte dai soci che le presentano e depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- unitamente a ciascuna lista ed entro il medesimo termine, dovranno essere depositate la documentazione e le dichiarazioni indicate agli articoli 17.2 e 25.4 dello Statuto;
- ogni avente diritto potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 17.2 e 25.4 dello Statuto non saranno accettate.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dagli articoli 17 e 25 dello Statuto, disponibile presso la sede sociale e pubblicato nel sito internet della società, all'indirizzo www.piquadro.com nella sezione Investor Relations.

Per agevolare la verifica della documentazione relativa alle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si invitano i soci depositanti a far pervenire detta documentazione all'indirizzo PIQUADRO S.p.A. Località Sassuriano 246, 40041 Silla di Gaggio Montano (BO), anticipandola a mezzo fax al n. 0039 0534 409090.

Lo Statuto Sociale, il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.piquadro.com.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della società www.piquadro.com nella sezione Investor Relations. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

All'assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax 0039 0534 409090.

Silla di Gaggio Montano, 18 giugno 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Palmieri

Il presente avviso è stato pubblicato il 18 giugno 2010 su MF , alla pagina 14.

Parte Ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2010; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti. (punto 1)

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'ulteriore documentazione messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.piquadro.com nella sezione Investor Relations.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 marzo 2010 nonché la relazione degli amministratori sulla gestione;*
- *vista la relazione del Collegio Sindacale;*
- *viste le relazione della Società di Revisione,*

delibera

- 1. di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 marzo 2010;*
- 2. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2010 in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile netto di esercizio di Euro 7.501.390;*
- 3. di destinare l'utile netto di esercizio di Euro 7.501.390 come segue:*
 - *quanto a Euro 4.000.000 a pagamento di un dividendo di Euro 0,080 per azione alle n. 50.000.000 di azioni in circolazione;*
 - *quanto ai restanti Euro 3.501.390 a utile a nuovo.*

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso per l'intero periodo di durata in carica; delibere inerenti e conseguenti;
(punto 2)

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 marzo 2010 viene a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione nominato in data 14 giugno 2007 nel quadro del processo di quotazione delle azioni della Società.

L'Assemblea è pertanto invitata a:

- (a) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto dovrà essere ricompreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 9 membri, precisando che almeno un Consigliere, ovvero due qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del D.Lgs. 1998 n. 58;
- (b) determinare la durata della carica, che non potrà in ogni caso essere superiore a tre esercizi, ed in particolare fino all'approvazione del bilancio al 31 marzo 2013;
- (c) stabilire i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Vi ricordiamo che, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, secondo le modalità previste dall'articolo 17 dello Statuto che qui si allega.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Le dimensioni della Società e la crescente complessità e specificità del settore nel quale opera richiedono che il Consiglio di Amministrazione ricomprenda al proprio interno una pluralità di conoscenze, esperienze ed opinioni, di portata generale e specialistiche. Un adeguato insieme di competenze e professionalità costituisce infatti presupposto fondamentale affinché il Consiglio di Amministrazione disponga di capacità collegiali appropriate alle esigenze.

A riguardo vi proponiamo di confermare in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione: l'attuale Consiglio di Amministrazione composto di 7 membri si è dimostrato infatti perfettamente in grado di garantire una efficace e snella gestione sociale.

La presenza di Amministratori indipendenti rappresenta un elemento essenziale per proteggere gli interessi degli azionisti, in particolare degli azionisti di minoranza e dei terzi.

Il contributo di Amministratori aventi tali caratteristiche è inoltre necessario per la composizione ed il funzionamento dei comitati consultivi; a tale riguardo si ricorda che i comitati attualmente istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione sono il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato per la Remunerazione.

Ritenendo interesse prioritario della Società il mantenimento di sistemi di garanzia e protezione di grado elevato per i casi di potenziale conflitto di interessi, in particolare in quelle aree dove minore può essere il presidio dell'assemblea degli azionisti, vi proponiamo di stabilire in 2 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del D.Lgs. 1998 n. 58 al fine di assicurare (i) un congruo numero di Amministratori indipendenti per tutelare le minoranze e affinché nessun individuo o gruppo di individui possa esercitare un'influenza dominante nell'adozione delle decisioni e (ii) la regolare costituzione e funzionamento dei Comitati.

Vi proponiamo, infine, di determinare un compenso annuo complessivo di Euro 756.000, quale emolumento per gli amministratori, da ripartirsi da parte del Consiglio a tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, senza pregiudizio al diritto del Consiglio di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche ulteriori compensi variabili.

Alla data odierna, non risulta depositata alcuna lista; poiché, tuttavia, il termine ultimo per il deposito delle stesse è il 7 luglio 2010, la Società provvederà a comunicare tempestivamente ai signori Azionisti, al pubblico ed al mercato, il deposito delle liste tra la pubblicazione della presente relazione e le ore 24.00 del 7 luglio 2010.

Come richiesto dalla normativa anche regolamentare vigente, insieme alle liste, dovranno essere depositati (i) *il curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente le sue caratteristiche personali e professionali, (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno di essi accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) le dichiarazioni, per gli amministratori qualificabili come indipendenti, con le quali gli stessi attestano di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Piquadro S.p.A.; e (iv) la comunicazione dei soci proponenti indicante le informazioni relative alle rispettive

identità e la partecipazione dagli stessi rispettivamente detenuta, comprovata da idonea certificazione rilasciata da intermediari autorizzati.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea a:

- *determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 17 dello Statuto sociale e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari e nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *determinare un compenso annuo complessivo pari a Euro 756.000, quale emolumento per gli amministratori, da ripartirsi da parte del Consiglio a tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche, senza pregiudizio al diritto del Consiglio di attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche ulteriori compensi variabili.*

**Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione della relativa retribuzione; deliberazioni inerenti
(punto 3)**

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 marzo 2010 viene a scadere il mandato del Collegio Sindacale nominato in data 14 giugno 2007 nel quadro del processo di quotazione delle azioni della Società.

L'Assemblea è pertanto invitata a nominare i componenti del Collegio Sindacale che, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, deve essere composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti i quali "durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili", nonché alla nomina del Presidente e alla determinazione dei relativi compensi. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le modalità previste dall'articolo 25 dello Statuto che qui si allega.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi dei Sindaci, Vi proponiamo di fissare la retribuzione in misura pari al minimo della tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Alla data odierna, non risulta depositata alcuna lista; poiché, tuttavia, il termine ultimo per il deposito delle stesse è il 7 luglio 2010, la Società provvederà a comunicare tempestivamente ai signori Azionisti, al pubblico ed al mercato, il deposito delle liste tra la pubblicazione della presente relazione e le ore 24.00 del 7 luglio 2010.

Come richiesto dalla normativa anche regolamentare vigente, insieme alle liste dovranno essere depositati **(i)** le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; **(ii)** una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* con questi ultimi; e **(iii)** un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea a:

- *determinare il numero dei componenti il Collegio Sindacale;*
- *votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 25 dello Statuto sociale e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;*
- *fissare la retribuzione dei membri del Collegio Sindacale in misura pari al minimo della tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.*

Parte Straordinaria

Modifica degli articoli 12, 13, 17, 19, 25 e 26 dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

il vigente statuto sociale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 14 giugno 2007 ed è stato successivamente modificato con delibera dell'assemblea straordinaria del 23 luglio 2009.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'assemblea degli Azionisti la modifica degli articoli 12, 13, 17, 25 e 26 dello Statuto Sociale al fine di adeguare lo stesso alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, in tema di assemblea e dal D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, in tema di revisione legale di conti.

Si informa che le modifiche di cui al D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010 saranno applicabili alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto altresì opportuno proporre all'assemblea degli Azionisti la modifica dell'articolo 19 dello Statuto Sociale al fine di prevedere espressamente che la convocazione del Consiglio di Amministrazione possa avvenire anche a mezzo di posta elettronica (*e-mail*).

Di seguito si evidenziano analiticamente le proposte di modifica.

Articolo 12

Si propone di modificare l'articolo in esame per adeguarne il contenuto a quanto stabilito dall'art. 2367, codice civile e dagli artt. 125-*bis* e 126-*bis*, del Testo Unico della Finanza, come modificati dal D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010.

L'art. 2367, codice civile, dispone che gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 12.3 dello Statuto attualmente in vigore prevede invece che l'assemblea sia convocata quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

Si propone pertanto di modificare in tale senso l'articolo 12.3 dello Statuto.

L'art. 125-*bis* del Testo Unico della Finanza prevede che l'avviso di convocazione dell'assemblea debba almeno contenere le seguenti informazioni: (i) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare; (ii) una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti: (a) il diritto di porre domande prima dell'assemblea, i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di integrare l'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito internet di Piquadro, gli ulteriori dettagli su tali diritti e sulle modalità per il loro esercizio; (b) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto; (c) l'identità del soggetto eventualmente designato dalla società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe da parte dei soci con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto; (d) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto; (iii) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea; (iv) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea; (v) l'indirizzo del sito internet indicato nell'articolo 125-*quater*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; (vi) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

Si propone di modificare l'articolo 12.4 dell'attuale Statuto al fine di precisare, in modo sintetico, che l'avviso di convocazione delle assemblee dovrà contenere le informazioni previste dall'articolo 125-*bis* del Testo Unico della Finanza.

L'articolo 125-*bis* del Testo Unico della Finanza stabilisce inoltre che l'assemblea dei soci sia convocata 'mediante avviso pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob'.

Per tale ragione, si propone di modificare l'articolo 12.4 dello Statuto che prevede che la pubblicazione dell'avviso di convocazione sia effettuata 'in alternativa su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" o "Il Corriere della Sera" o "MF/Milano Finanza", ovvero, nel caso di cessazione della pubblicazione dei detti quotidiani o di impedimento oggettivo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana' prevedendo che la pubblicazione avvenga nei termini e secondo le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

L'art. 126-*bis* del Testo Unico della Finanza prevede che gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro 5 (cinque) giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. Delle integrazioni all'ordine del giorno così presentate è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'articolo 125-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si propone quindi di modificare in tal senso l'articolo 12.5 dello Statuto.

Articolo 13

Si propone di modificare l'articolo in esame per adeguarne il contenuto a quanto stabilito dall'art. 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza come modificato dal D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, n. 27.

Tale articolo prevede che la comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto al fine di legittimarne l'intervento in assemblea, debba essere effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Si propone pertanto di adeguare in tal senso l'articolo 13.1 dello Statuto che attualmente prevede che hanno diritto di intervenire all'assemblea i possessori di azioni aventi diritto di voto in quella assemblea che abbiano fatto pervenire alla Società, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, apposita comunicazione dell'intermediario incaricato.

Articolo 17

Si propone di modificare l'articolo in esame per adeguarne il contenuto a quanto stabilito dall'art. 147-*ter* del Testo Unico della Finanza come modificato dal D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, n. 27.

L'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, del Testo Unico della Finanza, stabilisce che le liste siano depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Si propone pertanto di adeguare in tal senso l'articolo 17.2 che attualmente prevede che le liste debbano essere depositate almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Articolo 19

Si propone di modificare l'articolo 19.2 dello Statuto prevedendo espressamente che la convocazione del Consiglio di Amministrazione possa avvenire anche mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica (*e-mail*).

Articolo 25

Si propone di modificare l'articolo in esame per adeguarne il contenuto a quanto stabilito dall'art. 148 del Testo Unico della Finanza come modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.

L'articolo 25.4 dello Statuto attualmente prevede che, anche per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale, le liste debbano essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Alla luce della previsione di cui all'articolo 148, il quale richiama l'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, del Testo Unico della Finanza, le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Si propone pertanto di adeguare alle disposizioni di cui al sopra l'articolo 25.4 dello Statuto.

Articolo 26

Si propone di modificare l'articolo in esame per adeguarne il contenuto a quanto stabilito dal D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 - il quale, tra l'altro, prevede che l'incarico di revisione legale sia conferito a un revisore legale ovvero ad una società di revisione legale - e pertanto, in particolare, di sostituire la dicitura controllo contabile con *revisione legale dei conti* e società di revisione con *società di revisione legale*.

Esposizione sinottica degli articoli dello statuto sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente ed in quello risultante dalla proposta di modifica:

Testo vigente	Testo Proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 12 - Convocazione</p> <p>12.1 L'Assemblea è convocata a norma di legge dall'organo amministrativo della Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>12.2 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.</p> <p>12.3 L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, codice civile ovvero su richiesta del Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge.</p> <p>12.4 L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza ed, eventualmente, del giorno, dell'ora e del luogo delle seconda e, eventualmente, della terza adunanza nonché l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi, nei termini e secondo le modalità di legge, in alternativa su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" o "Il Corriere della Sera" o "MF/Milano Finanza", ovvero, nel caso di cessazione della pubblicazione dei detti quotidiani o di impedimento oggettivo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 - Convocazione</p> <p>12.1 L'Assemblea è convocata a norma di legge dall'organo amministrativo della Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>12.2 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.</p> <p>12.3 L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno il decimo-ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, codice civile ovvero su richiesta del Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge.</p> <p>12.4 L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza ed, eventualmente, del giorno, dell'ora e del luogo delle seconda e, eventualmente, della terza adunanza nonché l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare <u>le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, da pubblicarsi, nei termini e secondo le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, in alternativa su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" o "Il Corriere della Sera" o "MF/Milano Finanza", ovvero, nel caso di cessazione della</u></p>

<p>12.5 Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.</p>	<p>pubblicazione dei detti quotidiani o di impedimento oggettivo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>12.5 Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) <u>un quarantesimo</u> del capitale sociale possono chiedere, <u>entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,</u> l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. <u>Le domande devono essere presentate per iscritto.</u> Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste <u>all'ordine del giorno così presentate</u> è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da esso <u>essi</u> predisposta, <u>diversa da quella di cui all'articolo 125-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 – Diritto di intervento e rappresentanza</p> <p>13.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i possessori di azioni aventi diritto di voto in quella assemblea che abbiano fatto pervenire alla Società, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, apposta comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni in conformità alla normativa</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 – Diritto di intervento e rappresentanza</p> <p>13.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i possessori di azioni aventi diritto di voto in quella assemblea che abbiano fatto pervenire alla Società, <u>entro la fine del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, almeno 2</u> (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, apposta</p>

<p>applicabile.</p> <p>13.2 Ciascun azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.</p> <p>13.3 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dei lavori assembleari eventualmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.</p>	<p>comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni in conformità alla normativa applicabile.</p> <p>13.2 Ciascun azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.</p> <p>13.3 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dei lavori assembleari eventualmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.</p>
<p>Articolo 17 – Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione</p> <p>17.1 All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.</p> <p>17.2 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.</p>	<p>Articolo 17 – Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione</p> <p>17.1 All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.</p> <p>17.2 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.</p>

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, corredate dei curricula professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, corredate dei curricula professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate,

indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra e/o i voti esercitati in violazione delle medesime statuizioni non saranno accettati. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. All'elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno; b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono

devono essere depositate presso la sede della Società ~~almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione~~ entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

~~Le~~ ~~liste~~ ~~per~~ la presentazione delle ~~quali~~ ~~non~~ siano state osservate le statuizioni di cui sopra ~~e/o i voti esercitati in violazione delle medesime statuizioni~~ non saranno accettati.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno; b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo

stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice-Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.

17.3 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appreso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

17.4 Sino a contraria deliberazione

maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice-Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.

17.3 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appreso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli

<p>dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile, ad eccezione di quello dell'assunzione della qualità di soci con responsabilità illimitata in società concorrenti.</p>	<p>Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>17.4 Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile, ad eccezione di quello dell'assunzione della qualità di soci con responsabilità illimitata in società concorrenti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 – Convocazione</p> <p>19.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale.</p> <p>19.2 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 - Convocazione</p> <p>19.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da almeno un membro del Collegio Sindacale.</p> <p>19.2 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione</p>

<p>Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, da spedire, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (anche a mezzo telefax) almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per telegramma o via telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.</p> <p>19.3 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>	<p>Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, <u>inviato per lettera, telefax, posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento, spediti da spedire, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (anche a mezzo telefax)</u> almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta <u>per telegramma o via telefax con avviso</u> da spedirsi, <u>con le modalità di cui sopra,</u> almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.</p> <p>19.3 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25 – Collegio Sindacale</p> <p>25.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge.</p> <p>L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci.</p> <p>25.2 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>25.3 I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25 – Collegio Sindacale</p> <p>25.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci.</p> <p>25.2 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>25. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di</p>

nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti. I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

25.4 Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità. Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi

ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti. I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

25.4 Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità. Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento

dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla disciplina regolamentare vigente, con questi ultimi; iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la

della nomina. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea~~almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione~~, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di

carica di sindaco della Società ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società di ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti. Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo

partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla disciplina regolamentare vigente, con questi ultimi; iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società di ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori ~~Contabili~~ Legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente

148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà. In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di cinque giorni sopra previsto, dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

25.5 L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

25.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 che precede.

25.7 Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

25.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli

saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà.

In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di cinque giorni sopra previsto, dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

<p>amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio Sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.</p>	<p>25.5 L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>25.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 che precede.</p> <p>25.7 Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>25.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio Sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.</p>
<p>Articolo 26 – Controllo contabile</p> <p>Il controllo contabile è esercitato da società di revisione in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.</p>	<p>Articolo 26 – <u>Revisione legale dei conti</u>Controllo contabile</p> <p>Il controllo contabile<u>La revisione legale dei conti</u> è esercitatao da società di revisione <u>legale</u> in possesso dei requisiti di legge. Per la nomina, la durata, i compiti, i poteri, le responsabilità nonché per la determinazione dei compensi della società di revisione incaricata si applicano le previsioni di legge in materia.</p>

Signori Azionisti,

qualora concordiate con la proposta illustrata, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

“L’assemblea straordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. *di modificare gli articoli 12, 13, 17, 19, 25 e 26 dello Statuto Sociale, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, adottando il nuovo testo di Statuto Sociale allegato;*
2. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché dia completa esecuzione a quanto sopra deliberato, attribuendo, altresì, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Roberto Trotta, disgiuntamente tra loro e con facoltà di nominare procuratori speciali, ogni potere e facoltà per:*
 - (i) *provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; e*
 - (ii) *apportare a quanto sopra deliberato quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente utili e/o opportune in sede di relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse;*
3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Roberto Trotta, disgiuntamente tra loro e con facoltà di nominare procuratori speciali, affinché si provveda al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi e per gli effetti delle precedenti deliberazioni.”*

Silla di Gaggio Montano, 14 giugno 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Palmieri

Allegato

Estratto statuto

[omissis]

Articolo 17 - Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

17.1 All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.

17.2 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque percento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio

1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, corredate dei *curricula* professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra e/o i voti esercitati in violazione delle medesime statuizioni non saranno accettati. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. All'elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno; b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che

hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice-Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.

17.3 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

17.4 Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile, ad eccezione di quello dell'assunzione della qualità di soci con responsabilità illimitata in società concorrenti.

[omissis]

Articolo 25 – Collegio Sindacale

25.1 L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge.

L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci.

25.2 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

25.3 I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura

superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti. I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

25.4 Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità. Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro tempore* vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla disciplina regolamentare vigente, con questi ultimi; iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Devono inoltre depositarsi il *curriculum vitae* di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società di ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti. Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58. L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà. In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di cinque giorni sopra previsto, dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

25.5 L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

25.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 che precede.

25.7 Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

25.8 Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio Sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.

[omissis]